



COPIA

COMUNE DI CALVANICO

Provincia di Salerno

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del 15-06-2022

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2022

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Giugno con inizio alle ore 17:30 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede SABBARESE ROBERTO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	GISMONDI FRANCESCO	Sindaco	Presente
2	CONFORTI ANTONIO	Vice Sindaco	Presente
3	SAGGESE GERARDO	Assessore	Presente
4	SABBARESE ROBERTO	Presidente	Presente
5	GISMONDI GERARDO	Consigliere	Assente
6	BARONE ANTONIO	Consigliere	Presente
7	COSTABILE ALFIERI	Consigliere	Presente
8	CURCIO ROSARIA	Consigliere	Presente
9	GISMONDI DIAMANTE	Consigliere	Presente
10	SAGGESE MARIANGELA	Consigliere	Assente
11	DE LUCA GAETANO	Consigliere	Assente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MONTUORI ANNA MARIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Richiamati:

- l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n.388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell'articolo 1, della 27 dicembre 2006 n.296, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 5 quinquies dell'articolo 1 della Legge n. 15 del 25.02.2022 il quale stabilisce che ***“decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”***;

Considerato che

- che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n.205 stabilisce che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, siano assegnate all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, e precisando che tali funzioni siano attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995 n.481”*;
- che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”*;
- che con la deliberazione del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione del 03 marzo 2020 n.57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario

Rifiuti (MTR) recante i “*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”;

- che l’articolo 6 della predetta deliberazione n.443/2019 prevede una complessa procedura di approvazione del piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF “grezzi” da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell’ente territorialmente competente (ETC) e la definizione approvazione di ARERA;
- che con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif., ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- che con la determinazione del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 ARERA ha disciplinato le modalità e i tempi di redazione dei Piani Finanziari (PEF) per l’approvazione delle tariffe da parte degli Enti locali, ragion per cui, a partire dall’annualità 2022, secondo le ultime direttive, il PEF dovrà avere valenza quadriennale – 2022-2025 – con eventuale revisione e adeguamento biennali ed il calcolo dei costi efficienti dovrà considerare nuove variabili ed un nuovo schema di riferimento;
- che il comma 738 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista di commi 641 e successivi della sopracitata legge;
- che il comma 683 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 assegna al Consiglio comunale il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2 della delibera n.57/2020, ARERA procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”;
- 682. “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)*”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto: “*APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022 (DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF). PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALE COMPETENTE (ETC) SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR)*”.

Preso atto che la tassa istituita dall’articolo 1 - comma 639 - della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito della tassa stessa;

Visto il comma 48 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

Visti i commi 837 e 838 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

Visto l'articolo 38-bis del Decreto Legge del 26 ottobre 2019 n.124 che stabilisce: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%."*;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Economico Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Preso atto inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come dal prospetto allegato;

Preso atto altresì che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; **Visto** il comma 15-ter dell'articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201 che recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28*

ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle Tariffe TARI 2022 e 2023 secondo lo schema di ripartizione tra quota fissa e variabile qui allegato ed in considerazione dell'importo totale delle entrate Tari 2022 e 2023 relativo al Piano Economico Finanziario così come validato dall' "Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno" con Determinazione dirigenziale del 02 marzo 2022 n.8, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Presa d'atto ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti relativo al periodo 2022-2025" ;

Dato atto che con D.M. 31.05.2022 (G.U. 127 dell'01.06.2022), è stato differito al 31/06/2022 il termine di approvazione del bilan cio 2022 e, dunque, del PEF e tariffe, in ragione del disposto di cui all'art. 43 Co. 11 del D.L. 50/2022 in quanto trattasi di termini successivi al 30/04/2022

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile dell'UTC;

Ritenuto opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del presente provvedimento;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

- a) di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 e 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.
- b) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario validato dall'Ente d'Ambito territorialmente competente con Determinazione del 02 marzo 2022 n.8 ed acquisita al protocollo del Comune al n.952 del 02 marzo 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Presa d'atto ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti relativo al periodo 2022-2025".

3. Di approvare le seguenti scadenze per il versamento volontario della TARI 2022:

- a) Rata unica: entro il 30 settembre 2022;
- b) Prima rata: entro il 30 settembre 2022;
- c) Seconda rata: entro il 31 ottobre 2022;
- d) Terza rata: entro il 30 novembre 2022;
- e) Quarta rata: entro il 31 dicembre 2022;

3) di demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento.

4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, e nell'Albo Pretorio online.

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Determinazione tariffe TARI 2022", qui sopra riportata, ed illustrata dal Sindaco.

Con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:

Presenti n. 8 Assenti n. 3

Voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di approvare l'unità proposta di deliberazione qui sopra riportata avente ad oggetto: "Determinazione tariffe TARI 2022"

Di dichiarare la presente, con successiva votazione palese per alzata di mano e che da il medesimo esito di quella principale, immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI CALVANICO
(Provincia di Salerno)**

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Calvanico, Li 11-06-2022

**Il Responsabile del Settore
F.to AMALIA PERLA**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Calvanico, Li 11-06-2022

**Il Responsabile del Settore
F.to PERLA AMALIA**

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2022

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Presidente
F.to ROBERTO SABBARESE

IL Segretario Comunale
F.to ANNA MARIA MONTUORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 , essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);

- E' divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 , essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

Calvanico, li **00-00-0000**

Il Segretario Comunale
F.to ANNA MARIA MONTUORI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.